

*Una nota alle Asl
e alle scuole
di specializzazione*

L'ORDINE RIBADISCE L'ILLEGITTIMITÀ DEI TIROCINI A PAGAMENTO

L'Ordine degli Psicologi del Lazio ha ulteriormente invitato le Aziende Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere del Lazio a cessare qualsiasi richiesta di rimborso per lo svolgimento dei tirocini di formazione in psicoterapia.

Già nel 2006, a seguito di alcune segnalazioni, il nostro Ordine aveva intrapreso analoga iniziativa, rivolta in particolare modo alla ASL RM B e all'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini.

A quanto ci risulta però continua ad essere in uso, da parte delle Aziende, la prassi di richiedere rimborsi spese o altre prestazioni professionali e/o formative alle scuo-

le all'atto della stipulazione delle convenzioni per il tirocinio di formazione in psicoterapia.

A nostro avviso tale prassi non ha alcun appiglio normativo.

Il compito istituzionale dell'Ordine degli Psicologi è quello di tutelare innanzitutto gli iscritti all'Albo e, proprio al fine di prevenire situazioni discriminatorie nei confronti degli psicologi specializzandi in psicoterapia, abbiamo ritenuto opportuno affrontare nuovamente la questione sollecitando le Aziende.

NOTA ALLE ASL E ALLE AZIENDE OSPEDALIERE DEL LAZIO

Prot. 1464 del 12-2-09

*Ai direttori Generali
delle Aziende Sanitarie Locali
e delle Aziende Ospedaliere
di Roma e del Lazio*
p.c. Assessorato alla Salute
della Regione Lazio
Ing. Esterino Montino
p.c. Ministero Università
e Ricerca
Direzione Generale
per l'Università
Direttore dott. Antonello Masia
Direzione Generale
per l'Università - Ufficio VI
Dirigente dott.ssa Assunta Cioffi
p.c. Ministero del Lavoro,
della Salute
e delle Politiche sociali
Direzione generale delle risorse
umane e professioni sanitarie
Direttore generale
dott. Giovanni Leonardi

*Direzione generale delle risorse
umane e professioni sanitarie -
Ufficio VII
Direttore dott.ssa Egle Maria
Francesca Parisi*

LORO SEDI

Oggetto: tirocini a pagamento

Al fine di prevenire situazioni fortemente discriminatorie nei confronti dei numerosissimi psicologi specializzandi in psicoterapia generate dalla richiesta, presente nei regolamenti di alcune ASL e Aziende Ospedaliere, di corresponsione di somme o prestazioni professionali e/o formative, a titolo di "rimborso", per lo svolgimento del tirocinio pratico, siamo a precisare quanto segue.

Il tirocinio si configura come momento obbligatorio della formazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 8 del D.M. 11 dicembre 1998, n. 509. Il comma 2 dell'art. 8, infatti, recita testualmente: "Il numero delle ore annuali di insegnamento teorico

e di formazione pratica è determinato in misura non inferiore a 500, di cui almeno 100 dedicate al tirocinio in strutture o servizi pubblici o privati accreditati, nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza".

Ai sensi dell'art. 2 comma 2 del suddetto decreto le scuole di specializzazione sono tenute a stipulare apposite convenzioni con strutture o servizi pubblici e privati accreditati per permettere lo svolgimento da parte degli specializzandi di detti tirocini.

È evidente come la richiesta di rimborso avanzata dalle Aziende può porre le scuole di specializzazione in una condizione di seria difficoltà nella stipulazione delle convenzioni e questa situazione inevitabilmente si ripercuote sugli psicologi specializzandi, ostacolando nel loro obbligo di svolgimento del tirocinio.

**NOTA INVIATA ALLE SCUOLE
PUBBLICHE E PRIVATE DEL LAZIO**

*Alle Scuole di specializzazione
universitarie e private del Lazio*

LORO SEDI

Anticipata via e-mail

Oggetto: Tirocini a pagamento

Con la presente siamo ad informarvi che l'Ordine degli Psicologi del Lazio ha ulteriormente invitato le Aziende Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere del Lazio a cessare qualsiasi richiesta di rimborso per lo svolgimento dei tirocini di formazione in psicoterapia.

Già nel 2006, a seguito di alcune segnalazioni, il nostro Ordine aveva intrapreso analoga iniziativa, rivolta in particolar modo alla ASL RM B e all'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini. La stessa nota fu inviata per conoscenza al MIUR, al Ministero della Salute, alla Regione Lazio, al Consiglio Nazionale degli Psicologi, al Coordinamento Nazionale delle

Scuole di psicoterapia, e a tutte le scuole universitarie e private del Lazio. A quanto ci risulta però continua ad essere in uso, da parte delle Aziende, la prassi di richiedere rimborsi spese o altre prestazioni professionali e/o formative alle scuole all'atto della stipulazione delle convenzioni per il tirocinio di formazione in psicoterapia.

A nostro avviso tale prassi non ha alcun appiglio normativo.

Il compito istituzionale dell'Ordine degli Psicologi è quello di tutelare innanzitutto gli iscritti all'Albo e, proprio al fine di prevenire situazioni discriminatorie nei confronti degli psicologi specializzandi in psicoterapia, abbiamo ritenuto opportuno affrontare nuovamente la questione sollecitando le Aziende.

In allegato, per vostra opportuna conoscenza, invio la nota prot. 1464 del 12-02-2008 e la nota prot. 4784 del 25-07-2006.

Cordiali saluti

*Dott.ssa Marialori Zaccaria
Presidente dell'Ordine degli Psicologi del Lazio*

È opportuno, inoltre, evidenziare come il quadro normativo di riferimento per i tirocini - applicabile anche alla tipologia di tirocinio qui discussa - non giustifica in alcun modo una richiesta di rimborso da parte dell'ente ospitante.

Il tirocinio di formazione è regolamentato dalla legge n. 196 del 24 giugno 1997 e dal D.M. n. 142 del 25 marzo 1998 che disciplinano sotto tutti gli aspetti e in maniera dettagliata il suo svolgimento.

In questi testi non si rinviene alcuna previsione che possa consentire alle strutture ospitanti di richiedere un rimborso ai soggetti promotori ma, al contrario, si ravvisano di-

sposizioni che inducono a ritenere la richiesta di rimborso contraria al dettato della legge.

Il dipartimento della Funzione Pubblica, infatti, con Direttiva n. 2 del 1 agosto 2005, esclude la legittimità della richiesta di rimborso da parte delle strutture ospitanti, anzi addirittura prevede che le strutture potranno: *“eventualmente, valutare l'opportunità di prevedere per i tirocinanti un rimborso spese, sotto forma di borsa di studio, sempre nell'ambito delle disponibilità di bilancio provvedendo, eventualmente, ad individuare requisiti e limiti per l'ammissione a tale beneficio”*.

Previsione, quest'ultima, che chiaramente muove in direzione contraria alla prassi adottata da alcune Aziende.

Alla luce di quanto esposto Vi chiedo la cessazione di qualsiasi attività o iniziativa contraria alla normativa richiamata e rimango in attesa di un cortese riscontro.

*Dott.ssa Marialori Zaccaria
Presidente dell'Ordine degli
Psicologi del Lazio*